

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A)

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI A SOSTEGNO DELLA RIAPERTURA DELLE STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI PER DISABILI NELLA FASE 2 DELL'EMERGENZA COVID-19.

Finalità

Le risorse assegnate dal DPCM 23 luglio 2020 alla Regione Marche, pari ad € 1.040.000,00, sono destinate a garantire misure di sostegno alle strutture semiresidenziali per persone con disabilità che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno sostenuto e sostengono gli oneri derivanti dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti necessari per la ripresa delle attività.

Destinatari del finanziamento

I finanziamenti vengono assegnati agli enti o alle pubbliche amministrazioni che gestiscono strutture semiresidenziali per persone con disabilità, comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità.

Spese ammissibili

Come indicato all'art. 2 comma 2 del DPCM 23 luglio 2020 le spese ammissibili e finanziabili con le risorse statali, che concorrono al riconoscimento del finanziamento agli enti gestori delle strutture semiresidenziali dovute all'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti, sono le seguenti:

- a) acquisto di strumenti diagnostici o di misurazione della temperatura;
- b) formazione specifica del personale relativamente alle modalità con le quali prevenire la trasmissione dell'infezione da SARS COV-2;
- c) acquisto di prodotti e sistemi per l'igiene delle mani, igiene respiratoria, nonché dispositivi di protezione individuale, incluse le mascherine di tipo chirurgico;
- d) costi di sterilizzazione delle attrezzature utilizzate e sanificazione ambientale;
- e) interventi di manutenzione ordinaria e sanificazione degli impianti di climatizzazione;
- f) acquisto di strumenti per la comunicazione delle informazioni di sicurezza;
- g) acquisto di tablet e dispositivi per videochiamate;
- h) trasporto aggiuntivo derivante dalla riorganizzazione delle attività dovuta alla chiusura delle strutture semiresidenziali.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Modalità di assegnazione dei finanziamenti

I finanziamenti, a fondo perduto, vengono assegnati e ripartiti agli enti gestori in base al numero effettivo delle persone con disabilità frequentanti le strutture semiresidenziali alla data del 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con legge 24 aprile 2020, n° 27.

Al fine della concessione del contributo il legale rappresentante dell'ente o dell'amministrazione dovrà comunicare al Servizio Politiche Sociali e Sport, mediante un'autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il numero effettivo delle persone con disabilità frequentanti le strutture semiresidenziali alla data del 17 marzo 2020.

In base a quanto indicato all'art. 3 del DPCM del 23 luglio 2020, viene previsto quale ammontare massimo di contributo per posto/utente di ciascuna struttura l'importo di € 605,00 calcolato sulla base del numero dei posti/utente autorizzati presso i centri semiresidenziali - area disabilità, come da archivio ORPS (Osservatorio Regionale Politiche Sociali) alla data del 1° gennaio 2020. Il suddetto importo potrebbe incrementarsi nel caso in cui il numero delle persone con disabilità effettivamente in carico alle strutture alla data del 17 marzo 2020, così come dichiarato dagli enti gestori, risultasse inferiore rispetto a quello dei posti/utente autorizzati.

Inoltre, il numero di utenti rilevante per ente gestore per determinare l'ammontare massimo di contributo concedibile non può, comunque, essere superiore a 100.

Il contributo assegnato a ciascun ente gestore a seguito del riparto verrà trasferito previa presentazione al Servizio Politiche Sociali e Sport delle ricevute/fatture quietanzate di pari importo che dimostrino il sostenimento effettivo dei costi e la congruità delle spese secondo quanto stabilito dal DPCM.

Con successivi decreti del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport si provvederà ad indicare i termini e le modalità in ordine alla presentazione delle domande e all'assegnazione, rendicontazione, liquidazione e controllo dei contributi nonché per la eventuale rimodulazione degli aspetti tecnici di cui al presente Allegato "A" conseguenti ad ulteriori e differenti indicazioni da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Arco temporale

Le risorse statali di cui al DPCM 23 luglio 2020, pari ad € 1.040.000,00 sostengono le spese effettuate nel periodo dal 17 marzo 2020 al 31 luglio 2020, così come previsto all'art. 2, comma 1 del Decreto medesimo. Nel caso in cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri a seguito dell'estensione del periodo di emergenza sanitaria prorogasse tale termine si provvederà a prenderne atto con successivo provvedimento dirigenziale.

Monitoraggio

Sulla base delle disposizioni previste dall'art. 4 del DPCM 23 luglio 2020, che prevedono una dettagliata rendicontazione sui flussi finanziari, verrà effettuato uno specifico monitoraggio sull'utilizzo delle risorse ministeriali, come da allegato A del medesimo DPCM.